

N. R.G. 625/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Cesira D' Anella	Presidente
dr. Maria Elena Catalano	Consigliere rel
dr. Elena Mara Grazioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 625/2022 promossa in grado d'appello

DA

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in ██████████ MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende come da delega in atti,



APPELLATO

avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
sulle seguenti conclusioni.

Per [REDACTED]

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:

- 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza n.10697/2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice Dott. Nicola Di Plotti, nell’ambito del giudizio N.R.G. 52055/2017, pubblicata in data 22 dicembre 2021, rigettare tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]*
- 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge, relativi sia per il primo grado di giudizio davanti al Tribunale di Milano, sia per il presente giudizio di appello.*
- 3) Porre a carico della signora [REDACTED] le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado”.*

Per [REDACTED]

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, previa ogni più utile declaratoria,

Rigettare le avversarie domande di riforma della sentenza n. 10697/2021 del 22/12/2021

del Tribunale di Milano, poiché inammissibili ex artt. 348 bis c.p.c. e comunque infondate, e per l’effetto confermare la predetta sentenza del Tribunale di Milano.

In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, nonché dei

Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2
Firmato Da: TAJANI GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 69dc31345e51ea85 - Firmato Da: CATALANO MARIA ELENA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 69e05



compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra [REDACTED] citava in giudizio [REDACTED] e il sig. [REDACTED] (suo Legale Rappresentante), allegando in fatto:

- di essere affetta da disturbo *border line* della personalità con pregressi di dipendenza da droghe e farmaci;
 - di essersi vista assegnare un amministratore di sostegno, non essendo riconosciuta capace di determinati atti giuridici (es. matrimonio, testamento) e alla conclusione di contratti di valore superiore a 40,00 euro;
 - di essere stata ricoverata presso la struttura convenuta nel dicembre 2014;
 - di aver subito, nel corso della degenza, un grave sinistro;
 - più precisamente, in data 05.02.2015, entrata nelle cucine della comunità, avvicinandosi ai fornelli accesi per la preparazione del pasto di mezzogiorno, volendo assaggiare il cibo in cottura, veniva avvolta dalle fiamme nella parte superiore del corpo. Il personale della comunità, subito intervenuto, riusciva a spegnere le fiamme. Le condizioni della paziente erano in ogni caso gravissime;
 - l'attrice veniva, pertanto, ricoverata al reparto Chirurgia Plastica – Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Niguarda, ove veniva sottoposta a plurimi interventi chirurgici.
- Tutto ciò premesso, domandava il risarcimento dei danni subiti secondo l'alternativo (e gradato) doppio profilo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (in via principale) e della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. (in via subordinata).



La Cooperativa [REDACTED] e il sig. [REDACTED] si costituivano in giudizio allegando che:

- la struttura di assistenza gestiva una attività di residenzialità leggera per soggetti affetti da problemi psichici leggeri o disturbi della personalità; erano, invece, esclusi pazienti psichici in condizioni di gravità tale da comportare una incapacità di intendere o volere;
- i pazienti dovevano essere autosufficienti, avendo libertà di movimento e di autogestione all'interno della comunità, tanto che potevano anche uscirne e rientrare;
- il giorno del sinistro in cucina erano presenti due operatori e un'altra paziente;
- le lesioni erano derivate da una iniziativa assunta per esclusiva responsabilità dell'attrice, che, peraltro, veniva immediatamente soccorsa;
- l'impianto per la preparazione dei pasti e quello elettrico erano a norma (in questo senso i convenuti presentavano tutte le certificazioni in materia di sicurezza)
- non era, quindi, configurabile alcuna responsabilità, né contrattuale, né extracontrattuale.

La causa veniva istruita per mezzo di CTU (nominando un collegio peritale) e assunzione di prove testimoniali.

Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU, escludeva la responsabilità contrattuale. Parimenti escludeva qualsivoglia profilo di responsabilità contrattuale con riferimento alla persona del Legale Rappresentante, sig. [REDACTED]

Al contrario, accertava e dichiarava la responsabilità extracontrattuale della Cooperativa [REDACTED] ex art. 2051 c.c.¹, posto che parte convenuta non dimostrava né il

¹Art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia

Ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.



comportamento colposo della vittima, né l'anomalia e/o imprevedibilità del medesimo, in modo tale da escludere la responsabilità della struttura.

La liquidazione del risarcimento seguiva la quantificazione del danno biologico, così come determinato dai CCTTUU.

Per ciò che rileva nel presente giudizio il Tribunale, definitivamente pronunciando, così disponeva:

“1) Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 42.085,00, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 5.2.2015 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

2) Compensate per metà le spese processuali, condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali in favore di [REDACTED] liquidate in € 786,00 per spese, € 3.627,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.

3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di [REDACTED] ONLUS.

4) Rigetta le domande di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] ...”

Appello

[REDACTED] propone appello avverso la sentenza 10697/2021 del 22/12/2021 per i seguenti motivi:



1. In merito all'erronea decisione del Giudice riguardante la responsabilità extracontrattuale della [REDACTED] ex art. 2051 c.c. relativamente al sinistro in oggetto.

2. In merito alle competenze legali e alle spese di CTU liquidate in sentenza.

Si costituisce la signora [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento al primo motivo di appello la Corte è chiamata ad esprimersi sulla seguente questione: *in merito all'erronea decisione del Giudice riguardante la responsabilità extracontrattuale della [REDACTED] ex art. 2051 c.c. relativamente al sinistro in oggetto.*

L'appellante contesta l'erronea attribuzione di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. all'allora parte convenuta, basata sulla sola circostanza per cui non sarebbe stato possibile provare la dinamica dell'incidente occorso a controparte. Sul punto l'appellante sostiene che:

- La responsabilità ex art. 2051 c.c. è da considerarsi con esclusivo riferimento alla "cosa custodita", ossia all'impianto di distribuzione del gas/fornello e, eventualmente, all'impianto elettrico.
- L'allora convenuta dimostrava come tali impianti fossero perfettamente a norma e in possesso di tutti i requisiti (circostanza, questa, riconosciuta anche dal Giudice di primo grado).
- La stessa parte attrice non allegava mai in giudizio un malfunzionamento dell'impianto di distribuzione del gas o qualsivoglia altro malfunzionamento/trascuratezza.



- La stessa parte attrice attribuiva l'incidente ad un deficit organizzativo e/o ad un difetto di vigilanza sulla paziente da parte della struttura, mai menzionando un malfunzionamento dell'impianto di distribuzione.
- Tutto ciò premesso, spettava quindi a parte attrice in primo grado dimostrare, almeno in via generica, la causa del sinistro.

L'appellante ribadisce, quindi, la circostanza per cui il sinistro subito dalla sig.ra [REDACTED] sia da addebitare a esclusiva colpa di quest'ultima. Al riguardo parte appellante sostiene che controparte si avvicinava incautamente ai fornelli e il suo maglione di nylon, venuto a contatto con la fiamma, prendeva immediatamente fuoco, provocandole gravi ustioni. Pertanto, nessun inadempimento dovrebbe essere ascritto alla [REDACTED] in quanto il sinistro si verificava per esclusiva colpa del danneggiato, essendosi la sig.ra [REDACTED] avvicinata tanto (e tanto incautamente) ai fornelli da provocare un contatto diretto tra la fiamma e il maglione da lei indossato. Tale circostanza configura l'ipotesi di "caso fortuito", potendo quest'ultimo essere integrato anche dall'ipotesi di fatto colposo del danneggiato. Sul punto, al contrario, la signora [REDACTED] non riusciva a provare di aver tenuto una condotta cauta in relazione al contesto di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.

L'appellata evidenzia preliminarmente come non vi sia modo di contestare la ricostruzione dei fatti, così come esposta dal Giudice di prime cure. Inutilmente, quindi, controparte tenterebbe di invocare il "caso fortuito".

Ribadisce come, per orientamento consolidato, il criterio della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente per il soggetto danneggiato dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, spettando – al contrario – al custode di questa l'onere di fornire la prova liberatoria del "caso fortuito", comprensivo della condotta incauta della vittima. Nessuna prova in tal senso sarebbe stata portata, né sotto il profilo del comportamento colposo della



vittima, né sotto il profilo dell'imprevedibilità di quest'ultimo, restando – al contrario – a carico del custode la causa ignota.

LA CORTE OSSERVA quanto segue

FATTI PACIFICI

La sig.ra [REDACTED] di corporatura molto robusta (definita “obesa” in cartella clinica, dal peso di oltre 100 kg), mentre cucinava il proprio pasto, si avvicinava incautamente ai fornelli e il suo maglione di nylon a contatto con il fuoco del fornello prendeva fuoco e le provocava delle ustioni.

L'attrice in primo grado allegava che *“le cucine della Comunità, nelle quali erano in funzione apparecchiature evidentemente pericolose (come la grande cucina a gas), non risultavano presidiate e l'accesso, benché interdetto, non era stato impedito... (inoltre) Le due operatrici .. non si sarebbero premurate di regolare le fiamme affinché non uscissero dal fondello della padella ed avrebbero consentito ad un paziente psichiatrico di avvicinarvisi, nonostante il pericolo, e addirittura di assaggiare quanto vi era contenuto. Il titolo di responsabilità invocato dall'attrice in primo grado è duplice: contrattuale e extracontrattuale.*

Questa Corte ritiene di ripercorrere entrambi i profili di responsabilità trattati in primo grado, poiché dalla ricostruzione degli obblighi della struttura e delle caratteristiche di quest'ultima, nonché dagli accertamenti sulla patologia psichiatrica della signora [REDACTED] rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale, conseguono anche una serie di ulteriori valutazioni rilevanti sotto il profilo extracontrattuale.

Sotto il profilo contrattuale occorre precisare quanto segue.



Il Tribunale ha ritenuto NON sussistente la responsabilità contrattuale della [REDACTED] motivando- tra l'altro- come segue:

“- con provvedimento di data 4.12.2007 Sezione IX Civile – Ufficio Tutela il Tribunale di Milano ha rilevato che è stata rigettata la domanda di inabilitazione di [REDACTED] [REDACTED] che sussistono invece i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno; che [REDACTED] [REDACTED] non può contrarre matrimonio e testare, per evitare che estranei possano approfittare della sua generosità, né concludere contratti di alcun tipo di entità superiore a € 40,00; - con provvedimento del 29.5.2008 il Tribunale invita l'Amministratore di Sostegno a rinvenire una struttura più idonea rispetto a quelle precedentemente sperimentate, in grado di formulare un progetto terapeutico per pazienti affetti da disturbo borderline; ciò sulla base della segnalazione dell'abbandono, da parte dell'attrice, della Comunità ove si trovava e del rientro presso la propria abitazione, della presenza in tale luogo di un terzo, già precedentemente allontanato, dell'interruzione della terapia farmacologica e della ripresa dell'abuso di cocaina; - sulla base dei provvedimenti emessi dal Tribunale – Sezione IX Civile - Ufficio Tutela, dunque, non ricorrono, anche dopo la modifica del 29.5.2008, i presupposti per l'inabilitazione o l'interdizione dell'attrice; viene soltanto richiesta l'individuazione di una struttura di accoglienza più adatta alle esigenze dell'attrice, fermi restando i presupposti per la presenza del solo amministratore di sostegno; - conformemente, la CTU evidenzia che l'attrice era degente in un centro di media protezione, con l'attivazione di un programma di media protezione leggera, sulla base del principio della “terapia della accoglienza”, che richiede che il soggetto accolto possieda una piena autonomia; - non emergono pertanto, sia dalla CTU espletata che dai documenti disponibili, elementi tali da ritenere che dovessero essere previste e adottate specifiche misure limitative della libertà di movimento dei pazienti all'interno della



cucina; non vi erano inoltre pattuizioni contrattuali che imponessero alla struttura particolari cautele con riferimento all'episodio verificatosi; - risulta il possesso, da parte della struttura, dei requisiti tecnici con riferimento all'impianto di distribuzione del gas; - il protocollo d'uso dell'impianto a gas, contenuto nel regolamento interno della struttura, impone all'operatore di turno soltanto di accertarsi che la valvola di sicurezza relativa all'impianto centrale sia chiusa quando la cucina non è in servizio e che tale impianto sia sottoposto a verifica ogni due anni; non vi sono ulteriori prescrizioni specifiche; - parte attrice non ha indicato, a fondamento della dedotta responsabilità contrattuale, quale normativa tecnica non sia stata rispettata dalla struttura, né quale vincolo contrattuale sia stato disatteso, tenuto conto delle caratteristiche della struttura e delle considerazioni esposte dai CTU in merito alla sua idoneità in relazione alle caratteristiche del soggetto in essa ospitato."

Questa Corte, nel confermare quanto statuito dal TRIBUNALE in punto assenza di responsabilità contrattuale sottolinea quanto segue.

Dalla documentazione prodotta dalla sign. [REDACTED] (verbale della commissione per il riconoscimento dell'invalidità risalente al 2007 e provvedimenti giudiziari per la nomina di amministratore di sostegno), nonché dalla CTU espletata risulta acclarato che nel 2006 era riconosciuta alla sign. [REDACTED] un'invalidità del 76% per Disturbo Borderline di Personalità e sindrome depressiva.

" Per organizzazione borderline della personalità si intende un modo di percepire se stessi e gli altri in cui "...è possibile riconoscere un particolare funzionamento



*mentale dell'organizzazione borderline di personalità, e cioè un deficit specifico nella funzione psicologica della mentalizzazione [30, 31, 32], e cioè la «capacità di concepire gli stati mentali propri e altrui, consci ed inconsci» (30, p. 33), indotta da fattori ambientali, che condiziona processi mentali chiave, necessari al funzionamento interpersonale e sociale. La mentalizzazione è indebolita dall'assenza di una contingente e rimarcata funzione d'attaccamento e di rispecchiamento durante lo sviluppo (FONAGY, P. (1991), *Thinking about Thinking: Some Clinical and Theoretical Considerations in the Treatment of a Borderline Patient*, tr. it. *Pensare sul pensiero: osservazioni cliniche e teoriche sul trattamento di un paziente borderline*, in LINGIARDI, V., AMMANNITI, M. (a cura di, 2001), *Attaccamento e funzione riflessiva*, Cortina, Milano: 29-55.)*

Circa l'evento del 5.2.2015, oggetto di causa, la signora [REDACTED] riferisce al CTU: “...Cerco di non ricordare quella giornata, dopo la morte di mio padre paragono questo evento a quel trauma. Assaggiai del riso che era in cottura e la maglietta si incendiò. Doveva esserci la presenza di un operatore ma non c'era, mi sembra. Tutti gli ospiti avevano accesso alla cucina “ Accedevamo in cucina per colazione, merenda eccetera.... circa quattro volte al giorno. C'era un via vai... con accesso a tutto normalmente” Improvvisamente prese fuoco: “... dal nulla le fiamme.... vedevo le persone, ero un po' paralizzata tutti urlavano come pazzi, sembravo una torcia umana...”.

I CCTTUU spiegano che la “Signora [REDACTED] risultava essere degente in una struttura CPM (Centro media protezione); tali centri sono da intendersi come strutture destinate a persone con disturbi psichiatrici che presentano significativa riduzione del grado di autonomia personale, sociale, lavorativa e abitativa. Le CPM erogano interventi riabilitativi e socio-assistenziali a breve, medio e anche lungo periodo (fino a 36 mesi), allo scopo di reinserire il soggetto in un contesto significativo adeguato.



Vi si accede su proposta dello psichiatra del CPS al quale compete la definizione del progetto individuale terapeutico e riabilitativo. I dati raccolti portano alla considerazione che l'attivazione dei programmi di media protezione (e) leggera ha portato nel sistema elementi di innovazione e alcune buone prassi operative e che nel caso di specie risultano per quanto possibile apprendere regolarmente poste in essere presso la Comunità ove la Signora [REDACTED] era ricoverata. Rispecchiando infatti l'intento della normativa, la gestione della periziata risulterebbe attendersi proprio a quell'incremento della flessibilità dei servizi e del rafforzamento della collaborazione tra attori diversi che giocano ruoli rilevanti nell'ambito della tutela della salute mentale a livello di un territorio..... Quindi come nel caso in esame le applicazioni della comunità CPM risultano essere state applicate correttamente e non si ravvedono elementi meritevoli di censura a carico del personale della comunità che anzi nell'immediatezza dell'evento è intervenuto correttamente per soccorrere la signora [REDACTED]. Questo servizio è indicato per coloro che cercano un luogo di cura psico-socioeducativa altamente personalizzato. E' adatto per soggetti alcol dipendenti (o altre persone con uso problematico o dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e/o psicoattive, legali e illegali o con comportamenti di dipendenza senza sostanze) che si trovino in situazioni di vita difficili (sia per problemi fisici, sia per problemi legati all'età oppure alle proprie difficoltà esistenziali), che vogliano trascorrere un periodo di cura in un "gruppo terapeutico". Offre prestazioni e proposte riabilitative in ambito psicologico, socio-educativo e assistenziale, partendo dal principio della "terapia della accoglienza". Per questo servizio è richiesto che la persona accolta possieda una piena autonomia, perché si tratta di un'offerta riabilitativa che consente al soggetto, pur effettuando uno specifico percorso terapeutico e pur godendo di tutti i servizi di cura offerti, di gestire il proprio percorso in base alle proprie esigenze personali. ...Da questo Servizio sono esclusi i pazienti con disturbi psichiatrici gravi.



Per quanto attiene l'offerta riabilitativa dei CPM, si evidenzia quanto segue circa i destinatari della cura.

... Il setting della cura è costituito dall'ambiente riabilitativo del Centro che offre strutture idonee, personale qualificato e attività quotidiane che vengono utilizzate dal paziente in modo individualizzato, in conformità ai suoi bisogni ed a quanto prevede il Progetto personalizzato. I professionisti del Centro offrono prestazioni e proposte terapeutiche in ambito psicologico, socio-educativo e assistenziale. L'accoglienza è prevista in un "gruppo appartamento residenziale" insieme con altri pazienti, alcuni dei quali hanno già percorso un adeguato periodo di esperienza riabilitativa. La giornata prevede alcune ore dedicate alla gestione e manutenzione della casa e del territorio con i componenti del proprio gruppo appartamento, ed altre ore della giornata dedicate alle attività terapeutiche orientate al percorso di conoscenza di sé..."

Da quanto accertato dai CCTTUU la sign. [REDACTED] poteva accedere normalmente (la stessa riferisce quattro volte al giorno) nella cucina della struttura per preparare i propri pasti e la sua patologia psichiatrica viene definita nel 2006: "personalità di tipo border-line e da un disturbo narcisistico di personalità, con pregresso abuso di cocaina e benzodiazepine".

Rispetto a tale possibilità -preparare i propri pasti in autonomia- riconosciuta alla signora [REDACTED] risultano inconferenti le seguenti circostanze evidenziate dalla parte appellata per cui: a) con sentenza n.11307/07, il Tribunale di Milano riteneva necessario imporre all'attrice il regime speciale dell'amministrazione di sostegno (doc. 2); b) che alla stessa sia stata sottratta "la capacità di contrarre matrimonio e di testare" nonché quella di concludere contratti in via autonoma di valore superiore ai 40,00 euro (cfr. doc. 2), c) nonché -nel 2008- che venissero attribuiti più ampi e incisivi poteri in capo all'amministratore di sostegno, tra cui la facoltà di invocare



l'intervento delle Forze dell'Ordine qualora fosse necessario ricondurre la sig.ra [REDACTED] - in caso di sua fuga o volontario allontanamento - presso le strutture di cura ove ella, nel frattempo, era stata ricoverata (doc.3).

In altri termini, nell'ambito dell'ambiente riabilitativo del Centro la possibilità per la appellata di provvedere ai propri pasti era qualcosa di "qualificante" e di terapeutico in conformità al suo Progetto personalizzato.

Preme sottolineare che parte attrice in primo grado non ha prodotto alcun documento medico dal quale possa vagamente desumersi che la stessa non potesse attendere in via autonoma alla preparazione dei propri pasti, nella cucina del Centro.

Dal punto di vista contrattuale, perciò, era parte danneggiata laddove rimprovera alla [REDACTED] di aver consentito l'accesso alla cucina e l'utilizzo della stessa alla paziente.

I testi [REDACTED] e [REDACTED] sentiti dal giudice di prime cure hanno confermato la presenza di personale [REDACTED] al momento dell'incidente e del loro pronto intervento per spegnere le fiamme. Il riconoscimento di un efficace pronto e immediato intervento volto a domare le fiamme è stato anche riconosciuto dai CCTTUU a pag. 17 del proprio elaborato.

In conclusione, nessuna responsabilità in capo all'appallante sotto il profilo contrattuale può essere riconosciuta.

Sotto il profilo extracontrattuale.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla [REDACTED]. Tale statuizione, secondo questa Corte, non risulta condivisibile.

La responsabilità del custode nei confronti della cosa custodita, ex art. 2051 c.c., è di tipo oggettivo. Pertanto, spetta dimostrare rispettivamente:

- All'attore (danneggiato) il nesso causale tra cosa e danno.



- Al convenuto (custode) l'eventuale prova liberatoria del caso fortuito, unica ipotesi in cui si è esenti da responsabilità. Il caso fortuito può essere costituito anche dalla condotta incauta ed imprevedibile del danneggiato.

L'attrice nel suo atto introduttivo allegava che la sig.ra [REDACTED] "si avvicinava a fornelli accesi nell'intento di assaggiare quanto in cottura e veniva improvvisamente avvolta dalle fiamme nella parte superiore del corpo (capelli, busto superiore, braccia) causate dal contatto tra la capigliatura e gli indumenti indossati e la fiamma di cottura dei fornelli" (pag. 2 atto di citazione).

Il convenuto in primo grado dimostrava che la sign. [REDACTED] -come sopra già detto- aveva libero accesso alla cucina dove avveniva il sinistro, nonché facoltà di provvedere da sola alla preparazione delle pietanze. Inoltre dal doc. 1 fascicolo primo grado di [REDACTED] risulta che l'impianto per la preparazione dei pasti e l'impianto elettrico erano regolarmente a norma .

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.

Nella presente fattispecie i fornelli e il fuoco sono stati trattati in maniera assolutamente imprevedibile ed imprevedibile dalla signora [REDACTED] infatti, l'essersi avvicinata alla fiamma



fino a bruciarsi si manifesta come circostanza del tutto eccezionale ed autonomamente produttrice del danno. Il dovere di generale cautela è previsto dal nostro ordinamento giuridico e discende direttamente dal principio di solidarietà enunciato dall'art. 2 Cost. *“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”* (Cass. civ., ordinanza n. n. 12418/2020).

In altri termini, se una persona -che opera in autonomia nella preparazione dei cibi- si avvicina alla fiamma fino a bruciarsi questo costituisce certamente un comportamento imprudente e imprevedibile tale da interrompere il nesso causale tra la custodia dell'impianto per cucinare e l'evento dannoso (Cassazione n. 37059/2022).

Da ciò è possibile ritenere: a) che l'appellata fosse pienamente consapevole della pericolosità di una fiamma accesa, di cui si serviva tutti i giorni per la preparazione dei pasti; b) che -nonostante ciò- avesse adottato una condotta imprudente e non rispondente ai criteri minimi di cautela nella gestione del fuoco, avvicinandosi troppo alla fiamma con le gravi note conseguenze; c) conseguenze che potevano essere evitate mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, secondo un generale principio di autoresponsabilità.

La Corte, definitivamente decidendo, per le ragioni sopra esposte accoglie il motivo di appello proposto e in riforma della sentenza di primo grado dichiara l'assenza di responsabilità di [REDACTED] anche sotto il profilo dell'art. 2051 c.c.



Con riferimento al secondo motivo di appello la Corte è chiamata ad esprimersi sulla seguente questione: *in merito alle competenze legali e alle spese di CTU liquidate in sentenza.*

L'appellante sostiene la necessità, in caso di riforma della sentenza, per le ragioni esposte nel primo motivo di appello, di riformare i capi della sentenza relativi alla liquidazione delle spese di lite e di quelle di CTU.

LA CORTE OSSERVA quanto segue

In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).

Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di parte appellata (che ha ritenuto altresì di non aderire alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dalla Corte a verbale d'udienza) e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità, ex DM n. 147/2022 (esclusa la fase istruttoria in sede di appello), nei valori medi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] e in



riforma della sentenza n.10697/2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 52055/2017, pubblicata in data 22 dicembre 2021,
-rigetta tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]
-condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del processo di primo grado liquidate in Euro 7.616,99 oltre IVA, CPA e 15% spese generali e di appello liquidate in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, nonché al pagamento delle spese di CTU.

Così deciso in Milano l'11.1.2023

Il Consigliere est.

Maria Elena Catalano

Il Presidente

Cesira D'Anella

